

STATUTO SOCIALE

IL DIRIGENTE
(Dot. Ernesto PIZZICCHETTI)

1. DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE.

1.1 Denominazione.

- (a) È costituita la Società a responsabilità limitata denominata "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." o, in forma abbreviata, "FSU S.r.l."
(b) Nell'ipotesi di socio unico si rendono applicabili le disposizioni dell'art. 2470 del codice civile.

1.2 Sede sociale.

- (a) La Società ha sede in Genova.

1.3 Oggetto sociale

- (a) La Società, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, ha per oggetto l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di IREN S.p.A. (in seguito: "la Controllata Quotata") e in genere l'assunzione di partecipazioni in società che svolgano anche in via non esclusiva la loro attività nei seguenti campi:
- esercizio delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero, della energia elettrica e termica, del gas e delle energie in genere, sotto qualsiasi forma si presentino;
 - raccolta, trattamento, distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche;
 - gestione dei servizi pubblici di illuminazione pubblica e semaforici;
 - gestione di impianti di produzione e distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;
 - gestione di altri servizi a rete, ivi compresi i servizi nel campo ambientale nonché il settore delle telecomunicazioni;
 - progettazione e direzione dei lavori di costruzione di impianti nei settori sopra indicati.
- (b) La Società può compiere ogni operazione e attività che sia necessaria e/o opportuna ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusa (esemplificativamente) la assunzione di finanziamenti, l'emissione di titoli di debito, e la prestazione di garanzie esclusivamente nell'interesse delle Società partecipate.

1.4 Durata della Società.

- a) La durata della Società è fissata al 31 agosto 2100 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

1.5 Domicilio dei soci.

- (a) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di indicazione nel libro dei soci, il domicilio si intende presso la sede sociale.

2. CAPITALE SOCIALE.

2.1 Capitale sociale.

- (a) Il capitale sociale è di Euro 175.000.000 ed è diviso in quote.
Le quote della Società sono a totale capitale pubblico.
- (b) La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuale aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione

2.2 Conferimenti.

- (a) I conferimenti, sia in sede di costituzione della Società sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere eseguiti anche in natura. Non sono, in ogni caso, ammessi conferimenti aventi a oggetto una prestazione d'opera o di servizi.

2.3 Diritto di opzione.

- (a) Al socio o ai soci – in caso di loro eventuale pluralità – spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

3. TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI.

- (a) La Società può emettere titoli di debito e altri strumenti finanziari anche al portatore con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

4. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E DIRITTO DI PRIMA OFFERTA.

4.1 Definizioni.

- (a) Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo 4, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:
 - a) "controllo", "controllare" e simili espressioni: indicano i rapporti contemplati dall'articolo 2359, del codice civile e dall'art. 2, comma 1, lett. b) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D. Lgs. 175/2016;
 - b) "Titoli": indica le quote della Società, i diritti di opzione, gli warrant e ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di acquistare o sottoscrivere, quote della Società;
 - c) "trasferimento", "trasferire" e simili espressioni: indicano qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, l'intestazione fiduciaria, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano a fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, di Titoli ovvero la costituzione o il



trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori su Titoli.

4.2 Diritto di prima offerta.

(a) Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 4.3, e fermo rimanendo che la presente clausola e quella di cui al successivo paragrafo 4.3 diverranno operative solo in caso di pluralità di soci, il socio che intende trasferire propri Titoli a terzi (anche soci) deve preventivamente inviare a tutti gli altri soci e, per conoscenza, all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ove sia previsto l'organo collegiale) a mezzo lettera raccomandata a.r. o p.e.c., una proposta scritta di vendita contenente l'indicazione in denaro del prezzo dei Titoli e dei relativi termini e condizioni (la "Proposta"), indicando altresì il nominativo o la denominazione del soggetto potenziale acquirente.

(b) I soci che intendono accettare la Proposta devono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove sia previsto l'organo collegiale.

(c) Nel caso in cui la Proposta venga accettata da più di un socio, i Titoli verranno attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della Società.

(d) Nel caso in cui la Proposta non venga accettata da nessuno dei soci, il socio offerente potrà trasferire i Titoli ad uno o più terzi solo ad un prezzo non inferiore rispetto a quello indicato nella Proposta, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo (b). Decorso tale termine senza che l'offerente abbia liberamente trasferito i Titoli, l'offerente sarà nuovamente tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo paragrafo 4.2.

4.3 Trasferimenti Infragruppo.

a) I limiti al trasferimento di Titoli previsti dal precedente paragrafo 4.2 non si applicano nel caso di trasferimento di Titoli da un socio alla sua controllante o a una sua controllata o a una controllata della stessa controllante (i "Trasferimenti Infragruppo"). L'efficacia nei confronti della Società e dei soci dei Trasferimenti Infragruppo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci e all'Amministratore Unico o al presidente del consiglio di amministrazione della Società, ove sia previsto l'organo collegiale, almeno 30 (trenta) giorni prima del trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il trasferimento, sia la documentazione idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo;

b) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere prevista nel contratto (o atto) di trasferimento dei Titoli quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatico ritrasferimento al

Handwritten signature

trasferente della proprietà dei Titoli. Nel caso in cui tale ritrasferimento – per qualsiasi motivo – non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul libro soci della Società entro 10 (dieci) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento dei Titoli come Trasferimento Infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (a) tale trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (b) i diritti (sia amministrativi, sia patrimoniali) relativi a tali Titoli saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

5. ASSEMBLEA.

5.1 Decisione mediante deliberazione assembleare.

(a) Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 6.1(b), le decisioni del socio o dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

5.1.1 Convocazione dell'assemblea.

- a) L'assemblea è convocata (anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia) dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove sia previsto l'organo collegiale, che dovrà provvedere – anche su richiesta di un Amministratore, ove previsto l'organo collegiale, o di uno o più soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale – con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza ai soci, ovvero 5 (cinque) giorni, nel caso di urgenza. Qualora il Presidente, richiesto di convocare l'assemblea, non provveda alla convocazione nei tre giorni successivi alla richiesta, la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente
- b) L'avviso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata o p.e.c. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quale ad esempio, lettera, telefax, email).
- c) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Può, inoltre, contenere l'indicazione del giorno dell'eventuale seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovuto essere trattate nella prima convocazione.
- d) In mancanza delle formalità indicate nel precedente paragrafo (a), l'assemblea è regolarmente costituita alle condizioni previste dall'articolo 2479-bis, ultimo comma, del codice civile.
- e) L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze lo richiedano.
- f) L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione dell'organo amministrativo entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa.

in
v
n
A

5.1.2 Intervento in assemblea.

(a) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con l'osservanza delle norme di legge.

(b) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso di organo collegiale. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti. Spetta a chi presiede l'assemblea verificare che essa sia stata regolarmente convocata, nonché condurre e regolare la discussione e determinare le modalità di votazione.

(c) È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio o in video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

(d) In particolare è necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati in audio e in video a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

(e) L'assemblea nomina, inoltre, un Segretario. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, riportato nell'apposito libro. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui incaricato.

(f) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e la sua regolare costituzione.

5.1.3 Quorum costitutivo e deliberativo.

(a) L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, Codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

6. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.

6.1 Amministrazione della Società.

- (a) La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere un Amministratore unico o un Consiglio di amministrazione di tre membri. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.
- (b) La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251.
- (c) I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.
- (d) Nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi, rimborsi, indennità tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere dell'organo di controllo.
- (e) L'organo amministrativo, ove collegiale, può attribuire, nei limiti disposti dall'articolo 2381 c.c., deleghe di gestione ad un solo amministratore, determinandone i poteri, salva la possibilità di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea secondo la normativa vigente in materia.
- (f) L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- (g) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
- (h) Il Presidente è nominato dall'Assemblea soci all'atto della nomina del Consiglio amministrazione.
- (i) La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.
- (j) Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma.
- (k) Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.
- (l) In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile.



(m) Gli amministratori così nominati cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, unitamente agli altri amministratori.

6.2 Presidente, Vice-Presidente: nomina, legale rappresentanza, poteri e funzioni.

(a) L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza generale della Società.

(b) La rappresentanza della Società può essere attribuita anche a terzi, esclusivamente in relazione a specifici atti, mediante delibera del consiglio di amministrazione.

(c) Oltre ai compiti e ai poteri assegnatigli dal presente Statuto per la celebrazione delle assemblee, al Presidente sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni non gestionali:

i. rappresentare la società nei confronti dei terzi e di ogni istituzione pubblica o privata, firmare gli atti e la corrispondenza sociale e comparire in nome e per conto della Società;

ii. dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione; iii. convocare il consiglio di amministrazione stabilendo l'ordine del giorno, d'autonomia ovvero su richiesta di un consigliere, coordinarne e dirigerne i lavori;

iv. in particolare esercitare i poteri di rappresentanza nei confronti della controllata Quotata, adempiendo a ogni formalità necessaria secondo quanto disposto dal presente Statuto.

(d) Il Vice-Presidente avrà funzione vicaria del Presidente nel caso di sua assenza o di suo impedimento. Per tale carica non è prevista l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

(e) Il Presidente inoltre avrà i poteri previsti nel presente Statuto dagli articoli 5.1.1(a), 6.3, 6.4, e 6.6.

6.3 Adunanze del consiglio di amministrazione.

(a) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, su convocazione del Presidente, d'iniziativa ovvero quando ne è fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti, intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti.

(b) La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è inviata, a cura del Presidente, ovvero dal Vice-Presidente nel caso previsto dalla successiva lettera (c), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza con uno dei seguenti mezzi di comunicazione: lettera raccomandata, p.e.c., telegramma, email, telex o telefax. Nei casi di urgenza, il suddetto termine è ridotto a 2 (due) giorni.

(c) Qualora il Presidente, richiesto di convocare il Consiglio di Amministrazione da almeno un Amministratore (con l'indicazione delle materie da trattare e della data per la riunione), non provveda alla

convocazione nei tre giorni dalla data della richiesta, in sua vece la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente.

(d) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

6.4 Competenze e deliberazioni dell'Organo Amministrativo

(a) L'Organo Amministrativo investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti necessari e opportuni per il compimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quanto la legge e il presente Statuto riservano alla decisione dei soci.

(b) In particolare, nel caso di organo collegiale, sono riservate alla competenza del consiglio di amministrazione, e pertanto non sono delegabili, le deliberazioni sulle seguenti materie:

- (i) atti di acquisto e di disposizione della partecipazione nella controllata Quotata;
- (ii) esercizio del voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della controllata Quotata, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 6.5;
- (iii) approvazione dei progetti di bilancio della Società.

(c) L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è altresì competente per l'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia dalla legge o dallo Statuto riservata ai soci.

(d) Il consiglio di amministrazione può delegare, previa autorizzazione assembleare, al Presidente e ad un solo amministratore tutte quelle materie che non siano per legge o per Statuto riservate al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

(e) Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 6.5, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove previsto l'organo collegiale, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

6.5 Presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e sindaci nella Controllata Quotata

(a) La nomina dei candidati da inserire nella lista presentata per l'elezione degli Amministratori della Controllata Quotata avverrà ad opera del Sindaco di Genova, mediante comunicazione scritta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente di FSU, non oltre 60 (sessanta) giorni successivi alla fine dell'esercizio sociale della Controllata Quotata con la cui approvazione scade il mandato del Consiglio di Amministrazione della Controllata Quotata.

(b) Almeno la metà dei Candidati FSU indicati dal Comune di Genova dovrà possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli articoli 147 *ter* comma 4 e 148 comma 3 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

(c) Le disposizioni di cui al paragrafo 6.5 (a) si applicano *mutatis mutandis* anche per la nomina dei membri effettivi e supplenti - per quanto di

competenza del Comune di Genova – del Collegio Sindacale della Controllata Quotata.

6.6 Partecipazione ed esercizio del diritto di voto nelle assemblee della Controllata Quotata.

(a) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6.5, la decisione sul voto da esprimere in seno all'assemblea della Controllata Quotata deve essere adottata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dal precedente articolo 6.4(e).

(b) All'Assemblea dei soci della Controllata Quotata partecipa in rappresentanza l'Amministratore Unico della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice-Presidente.

6.7 Verbalizzazione.

(a) Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore Unico ovvero dal presidente e dal segretario della riunione.

7 ORGANO DI CONTROLLO

(a) L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, così nominato dall'Assemblea. Il Sindaco unico ed i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

(b) Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

(c) Il Sindaco unico – Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti, laddove questo sia consentito dalle norme di legge vigenti. In caso contrario verrà nominato in aggiunta all'organo di controllo un Revisore o una Società di Revisione con le medesime procedure previste per il Sindaco Unico.

(d) Il compenso dell'organo resterà invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.

(e) I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali – salve diverse disposizioni di legge – e sono rieleggibili. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

8. PROSPETTO, UTILI E INFORMATIVA

8.1 Bilancio e utili

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

b) Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto delle prescrizioni di legge. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze.

c) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

(i) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(ii) il residuo a riserva disponibile, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

8.2 Informativa

(a) Devono essere inviati a tutti i soci il progetto di bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e la relazione del Organo di Controllo, così come predisposti dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

(b) Una volta all'anno, approvati il bilancio e la relazione sulla gestione da parte dell'assemblea, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente e il Vice-Presidente informano i soci in ordine all'andamento, anche prospettico, degli affari sociali.

9. ATTIVITA' DI CONTROLLO

9.1 Attività di controllo

(a) Il Comune di Genova esercita un controllo mediante apposita struttura designata dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova.

(b) La società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e fornisce la documentazione e/o ogni altra informazione idonea nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova e le relative linee guida.

9.2 Principali obblighi di informazione e segnalazione

(a) Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, Comune di Genova almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

9.3 Relazione sul governo societario

(a) La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

- a. conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di

- tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;
- b. controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;
 - c. codici di condotta od etici propri od adesione a codici di condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società
 - d. programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

(b) La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere. La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci per la sua approvazione.

10.SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE.

(a) Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea

(b) L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, con la maggioranza richiesta dal Codice civile, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

(c) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile

11.DIVIETI

(a) Ai sensi della normativa vigente, la società:

- non può corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non istituisce organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Stefano Aschieri

